



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETO DIRETTORIALE

avente ad oggetto le modalità e le attività di verifica di conformità del processo produttivo dei costruttori di attrezzature di revisione e procedure semplificative per omologazione o riconoscimento di idoneità delle stesse

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, avente ad oggetto «*Nuovo Codice della Strada*» e, in particolare, l'articolo 80 rubricato «*Revisioni*»;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*» e, in particolare, gli articoli 238, 239, e 241 in materia di revisioni e controlli tecnici;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 ottobre 1996, n. 628, recante «*Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi*»;

VISTA la Circolare n. 88 del 22 maggio 1995, come integrata dalla Circolare n. 112 del 7 agosto 1996 e successiva Circolare di aggiornamento n. 3997/604 del 6 settembre 1999 (G.U. Serie Generale 29 settembre 1999, n. 229, S.O. n. 178), la quale prevede che presso il costruttore dovrà essere effettuato un sopralluogo per la ricognizione degli impianti di produzione con la finalità di accertare che l'organizzazione della fabbrica offra sufficienti garanzie in termini di controllo del processo di produzione e che siano stabilmente in atto procedure finalizzate alla verifica della conformità dell'attrezzatura all'esemplare omologato;

VISTO il Regolamento 2018/858/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che modifica i regolamenti (CE) n. 715/007 e n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE con il quale, tra l'altro, sono individuate le competenze dei servizi tecnici e sono stabilite le procedure per il controllo di conformità;

VISTO il Decreto Direttoriale del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 21 aprile 2009 con il quale sono definite le procedure di verifica del sistema di controllo di conformità del processo produttivo e della conformità del prodotto al tipo omologato dei costruttori di veicoli, di cui all'art. 47 del Nuovo Codice della Strada, nonché dei loro sistemi, componenti ed entità tecniche prodotti in serie;

VISTA la Direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, il quale stabilisce i requisiti cui devono conformarsi gli strumenti di misura ai fini della loro messa a disposizione sul mercato e/o messa in servizio per le funzioni di misura;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2022/C 247/01 del 29 giugno 2022, avente ad oggetto «*La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022*» con la quale vengono definiti gli attori della catena di fornitura dei prodotti e rispettivi obblighi;

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2025 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 10 luglio 2025, n. 1797, con il quale è stato conferito al dott. Gaetano Servedio l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale per la motorizzazione, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, dalla data di registrazione del citato provvedimento da parte della Corte dei conti per la durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del d.lgs 165/2001;

VISTA la Circolare del Direttore Generale per la motorizzazione prot. n. 2354/MOT2/C del 13 giugno 2006, nella quale vengono definiti i requisiti del "Costruttore" e le procedure per effettuare le attività di controllo di conformità alla produzione;

TENUTO CONTO che il "fabbricante" di cui alla Direttiva 2014/32/UE e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea 2022/C 247/01 del 29 giugno 2022 deve intendersi come il "costruttore", così come definito nella circolare prot. n. 2354/MOT2/C del 13 giugno 2006;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

Il presente decreto disciplina le modalità di verifica di conformità del processo produttivo dei costruttori di attrezzature di revisione e le procedure semplificate per il rilascio dell'omologazione o del riconoscimento di idoneità delle attrezzature.

Articolo 2

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «**attrezzature**»: le attrezzature per la revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui devono essere dotati i centri di controllo, individuate nell'Allegato III, Punto I, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 maggio 2017, n. 214, omologate e dotate di libretto metrologico, ovvero, nel caso di approvazione del tipo, di copia del verbale di prova autenticato;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- b) **«Autorità Competente»:** Direzione Generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture dei trasporti;
- c) **«certificato di idoneità alla produzione»:** il documento attestante l'esito positivo della visita ispettiva e l'idoneità del costruttore alla produzione in serie delle attrezzature conformi al tipo omologato presso il/i sito/i produttivo/i coinvolto/i nel processo produttivo;
- d) **«certificato di non idoneità alla produzione»:** il documento attestante l'esito negativo della visita ispettiva e la non idoneità del costruttore alla produzione in serie delle attrezzature conformi al tipo omologato presso il/i sito/i produttivo/i coinvolto/i nel processo produttivo;
- e) **«commissione»:** la commissione ispettiva per la verifica della conformità del processo produttivo;
- f) **«costruttore»:** la persona fisica o giuridica che può progettare e fabbricare il prodotto autonomamente, oppure può farlo progettare, fabbricare, assemblare, imballare, lavorare o etichettare da altri al fine di immetterlo sul mercato con il proprio nome o marchio e, in caso di affidamento di una o più fasi del processo di produzione ad altre ditte, lo stesso deve mantenere il controllo totale sul prodotto, assicurandosi di disporre di tutte le informazioni necessarie ad adempiere alle proprie responsabilità. Il costruttore che affida in tutto o in parte le sue attività non può, in nessun momento, esimersi dalle proprie responsabilità, ad esempio attribuendole a un rappresentante autorizzato, ad un distributore, ad un utilizzatore, o ad una ditta affidataria;
- g) **«C.S.R.P.A.D.»:** Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi della Direzione Generale territoriale del Centro del Dipartimento per i trasporti e la navigazione presso il Ministero delle infrastrutture dei trasporti;
- h) **«Ministero»:** il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- i) **«omologazione o riconoscimento di idoneità »:** la procedura in base alla quale un tipo di attrezzatura, prodotta in serie, viene riconosciuta conforme alle caratteristiche dichiarate dal costruttore ed alle prescrizioni di cui al D.M. n. 628/96, a seguito di verifiche e prove eseguite su prototipo, e che autorizza il costruttore, o persona da lui delegata, ad emettere, sotto la sua responsabilità civile e penale, una dichiarazione di conformità ovvero certificato di idoneità, per tutte le attrezzature di quel tipo, ai fini della loro utilizzazione da parte delle imprese di autoriparazione;
- j) **«processo produttivo»:** l'insieme delle attività (amministrative, tecniche, di qualità, di logistica, ecc.), svolte in uno o più siti produttivi, che concorrono alla realizzazione del prodotto oggetto di omologazione o di riconoscimento di idoneità ;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- k) **«sito produttivo»**: lo stabilimento di proprietà del costruttore, ovvero di proprietà di un soggetto con il quale il costruttore detiene accordi tecnico/commerciali, in cui viene prodotta, integralmente o parzialmente, l'attrezzatura omologata;
- l) **«verbale di verifica»**: il verbale di controllo del processo produttivo redatto dalla commissione all'esito della visita ispettiva presso il sito produttivo.

Articolo 3

(Modalità di presentazione dell'istanza)

1. Il costruttore, ai fini dell'accreditamento e visita ispettiva, presenta l'istanza secondo le modalità pubblicate sul sito ufficiale del C.S.R.P.A.D., compilando le sezioni A,B,C,D ed E dell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, e allega l'ulteriore documentazione attestante eventuali accordi tecnico-commerciali o contratti di licenza d'uso del marchio in essere tra il costruttore e gli altri soggetti coinvolti, di cui al successivo articolo 5.
2. Ogni istanza di visita ispettiva è sottoscritta digitalmente dal costruttore, inviata tramite PEC all'indirizzo PEC del C.S.R.P.A.D., corredata dalle attestazioni di pagamento indicate e dalla documentazione relativa agli eventuali accordi tecnico-commerciali di cui al comma che precede. Nel caso in cui il costruttore intende richiedere l'accreditamento o visita ispettiva per processo/i produttivo/i che coinvolgono più siti produttivi risultanti dalla visura camerale, procede alla presentazione di un'istanza cumulativa. Nel caso di produzione presso siti produttivi di altri costruttori il richiedente dovrà presentare singole istanze.

Articolo 4

(Procedura di verifica della conformità del processo produttivo per i costruttori di attrezzature di revisione)

1. La commissione per la verifica della conformità del processo produttivo, in fase di ispezione presso tutti i siti produttivi indicati nell'istanza dal costruttore, verifica il possesso dei requisiti definiti in premessa e quelli indicati nella tabella CUNA NC 090-16 di cui alla circolare n. 88 del 22 maggio 1995, come integrata dalla circolare n. 112 del 7 agosto 1996 e successiva circolare di aggiornamento n. 3997/604 del 6 settembre 1999, in capo al costruttore.
2. La commissione è tenuta ad accertare che il costruttore titolare dell'omologazione o del riconoscimento di idoneità:
 - a) sia in grado di assicurare l'esistenza e l'applicazione di procedure che consentano un controllo effettivo della conformità dei prodotti al tipo omologato;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- b) abbia accesso alle apparecchiature di prova o di altro genere necessarie per verificare la conformità con ciascun tipo omologato;
 - c) sia in grado di assicurare che i risultati delle prove o dei controlli siano registrati e che i documenti allegati siano tenuti a disposizione;
 - d) analizzi i risultati di ciascun tipo di prova o di controllo per verificare ed assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto delle variazioni ammissibili della produzione industriale;
 - e) garantisca che, se una serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova non risulta conforme al tipo omologato, si proceda ad un nuovo prelievo e a nuove prove o controlli;
 - f) adotti tutte le misure necessarie per ristabilire il più rapidamente possibile la conformità della produzione.
3. La Divisione 4 dell'Autorità competente, acquisita la documentazione da parte del C.S.R.P.A.D., emetterà un certificato di idoneità o non idoneità del processo produttivo in relazione alle specifiche attrezzature del costruttore ivi prodotte.

Articolo 5

(Procedure semplificate per il rilascio dell'omologazione o del riconoscimento di idoneità per le attrezzature di revisione - Accordo tecnico-commerciale tra costruttori di attrezzature)

1. Fermo restando quanto disposto dalle normative tecniche emanate dal Ministero in merito alle procedure di omologazione o riconoscimento di idoneità, qualora il costruttore presenti l'istanza per ottenere omologazione o riconoscimento di idoneità di un'attrezzatura precedentemente omologata o riconosciuta da un altro costruttore, il richiedente unitamente all'istanza deve presentare:
- a) l'attestazione di pagamento dei diritti di motorizzazione e dell'imposta di bollo;
 - b) l'accordo tecnico-commerciale sottoscritto da entrambi i costruttori interessati, sulla base dell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
 - c) la dichiarazione congiunta tra i costruttori interessati con la quale si certifica che le caratteristiche tecniche dell'attrezzatura del soggetto richiedente risultino invariate rispetto all'attrezzatura già omologata.
2. Al fine di ottenere l'omologazione o il riconoscimento di idoneità, all'interno dell'accordo tecnico-commerciale, di cui al precedente comma 1, devono essere indicate le seguenti previsioni:



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

- a) la durata dell'accordo;
- b) il/i sito/i produttivo/i di riferimento presso cui viene svolto il processo produttivo;
- c) gli obblighi in capo al costruttore. In particolare, deve essere espressamente previsto che:
 - la responsabilità della produzione e della conformità delle attrezzature al tipo omologato è posta in capo e in via esclusiva al costruttore che detiene l'omologazione o il riconoscimento di idoneità;
 - il costruttore prende atto ed accetta che il processo produttivo oggetto dell'accordo tecnico-commerciale dovrà essere prestato in conformità e nel rispetto della normativa di riferimento, manlevando e tenendo indenne l'Autorità competente da tutte le responsabilità e i danni connessi e/o conseguenti dall'accordo tecnico-commerciale e da eventuali pretese di terzi sia di natura giudiziale che stragiudiziale.
3. Il costruttore si obbliga a comunicare al C.S.R.P.A.D. ogni eventuale variazione dell'oggetto dell'accordo tecnico-commerciale.
4. La nuova omologazione o riconoscimento di idoneità riconosciuta/o al costruttore viene rilasciata dal C.S.R.P.A.D. all'esito positivo delle verifiche documentali senza necessità di eseguire le relative prove di omologazione o di riconoscimento di idoneità.

Articolo 6

(Procedura semplificata per il rilascio dell'omologazione o del riconoscimento di idoneità per le attrezzature di revisione - Cessione di licenza d'uso del marchio)

1. Il costruttore in possesso dell'omologazione o del riconoscimento di idoneità di un'attrezzatura può concludere con soggetti interessati alla commercializzazione della stessa, contratti di licenza d'uso del proprio marchio in conformità alla normativa di riferimento vigente. In tale caso il costruttore licenziatario è tenuto a presentare istanza di omologazione o di riconoscimento di idoneità corredata del contratto di licenza d'uso del marchio. Il C.S.R.P.A.D., verificata l'idoneità della documentazione presentata, rilascerà una nuova serie dell'omologazione o del riconoscimento di idoneità di base associata al marchio oggetto del contratto di licenza d'uso. In ogni caso il costruttore licenziatario assume la piena responsabilità del prodotto.
2. Il costruttore licenziatario è tenuto a segnalare tempestivamente al C.S.R.P.A.D. l'eventuale decadenza dell'accordo commerciale per i provvedimenti di competenza.



MIT

dg.mot@pec.mit.gov.it
segreteria.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 7

(Approvazione documentazione)

1. Sono allegati al presente decreto i seguenti documenti:
 - **Allegato 1: Modello istanza di accreditamento e visita ispettiva;**
 - **Allegato 2: Fac simile accordo tecnico-commerciale**

Articolo 8

(Disposizioni transitorie)

1. Il costruttore, in caso di rinnovo del certificato di idoneità alla produzione, per un periodo transitorio di **18 (diciotto) mesi** dall'entrata in vigore del presente decreto, è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di validità del medesimo certificato di idoneità alla produzione. Nel periodo che intercorre tra la scadenza del suddetto certificato e lo svolgimento della Verifica di conformità del processo produttivo, il costruttore, con riferimento al verbale emesso durante l'ultimo sopralluogo, in caso di esito positivo della successiva verifica di conformità, sarà confermato idoneo a produrre, sulla base di una proroga della scadenza del certificato di cui sopra.
2. Decorso il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, il costruttore sarà tenuto a presentare istanza di rinnovo entro 6 (sei) mesi dal termine di validità del certificato di idoneità alla produzione in corso di validità. La validità del nuovo certificato, emesso a seguito di esito positivo della Verifica di conformità del processo produttivo decorrerà dalla data di scadenza del precedente.
3. Nel caso in cui l'istanza venisse presentata dal costruttore oltre il termine definito al comma 1 del presente articolo, lo stesso è tenuto ad interrompere l'emissione di nuovi libretti metrologici. Il costruttore non può procedere col rinnovo del certificato, ma è tenuto a presentare nuova istanza.
4. Nel caso in cui l'istanza venisse presentata dal costruttore oltre il termine definito al comma 2 del presente articolo, ma antecedentemente alla scadenza del certificato, qualora non venisse effettuato il suo rinnovo entro suddetta data, il costruttore è tenuto ad interrompere l'emissione di nuovi libretti metrologici nel tempo che intercorre dalla data di scadenza al rilascio del nuovo certificato.
5. Nel caso in cui l'istanza venisse presentata dal costruttore oltre il termine definito al comma 2 del presente articolo e successivamente il termine di scadenza del certificato lo stesso è tenuto ad interrompere l'emissione di nuovi libretti metrologici. Il costruttore non può procedere col rinnovo del certificato, ma è tenuto a presentare nuova istanza.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Articolo 9

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

IL DIRETTORE

Dott. Gaetano SERVEDIO